

TRA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE, con sede in Piazza del Senato n. 15 (60100) Ancona, in persona della Soprintendente pro tempore dr.ssa Marta Mazza (in breve “SABAPM”),

E

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ASCOLI PICENO, articolazione periferica della **DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**, con sede in Piazza del Rinascimento n. 13 (61029) Urbino, in persona del Direttore Regionale Musei Marche pro tempore dott. Luigi Gallo (in breve “DRMM-MASAP”),

E

ASSOCIAZIONE CIVILTÀ PICENA, con sede in Ascoli Piceno (AP), Via Vidacilio n. 16, in persona della Presidente pro tempore Arch. Maria Gabriella Alboini, (in breve “Associazione”),

VISTO

1. il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59”;
2. la Legge 24 Giugno 2013, n.71, recante l’“Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”, a norma dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300;
3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2020;
4. Il Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2014, recante “Organizzazione e

funzionamento dei Musei Statali”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 al foglio 717;

5. Il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2020, recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”
6. il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
7. il D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e, in particolare: l'art. 6 che attribuisce alla Repubblica il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale, definita quale complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso; l'art. 112 che prevede che il Ministero possa stipulare accordi con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
8. l'atto di adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei, di cui al D.M: 21 febbraio 2018, n.113;
9. il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" il quale riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
10. la proposta di collaborazione dell'Associazione Civiltà Picena;
11. lo Statuto dell'Associazione Civiltà Picena;

PREMESSO CHE

1. l'Associazione è un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, che ha come finalità statutaria quella di svolgere tutte le attività culturali, storiche, archeologiche, filologiche e di ricerca volte alla promozione, protezione, valorizzazione ed implementazione del bene immateriale "Identità Picena e a tal fine promuovere, valorizzare ed implementare la tradizione picena, il territorio piceno e l'identità picena, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi culturali, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, reading letterari, concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali; istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche-dati, procedere all'organizzazione, alla catalogazione ed all'archiviazione dei materiali raccolti in materia di "Identità Picena"; promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire la diffusione, la conoscenza e lo sviluppo del bene "Identità Picena"; effettuare attività di ricerca storica, archeologica e filologica, anche attraverso l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico composto dagli associati; organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento teorico/pratici relativi al territorio, alla tradizione e all'identità picena, nonché corsi di specializzazione e formazione nell'ambito delle discipline scientifiche, storiche, letterarie, musicali, artistiche e conservative che abbiano attinenza con la tradizione, il territorio e l'identità picena; eseguire la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione dell'identità picena che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati; effettuare pubblicazioni di collane editoriali, di atti di convegni, di congressi, di seminari, di cataloghi, nonché degli studi e delle ricerche compiute relative all'"Identità Picena"; organizzare seminari, visite guidate e viaggi per la divulgazione della cultura, del territorio, delle tradizioni e dell'identità picena; organizzare e promuovere attività museali e di

- didattica museale (visite, laboratori e quant'altro) relative all'identità picena.
2. è intento delle Parti collaborare, attraverso specifici progetti, per valorizzare la cultura, l'educazione, lo sviluppo della creatività e la crescita culturale attraverso la sua conoscenza storico-critica, la pratica delle arti, stimolandone la fruizione;
 3. le Parti riconoscono che la cooperazione fra le istituzioni pubbliche ed enti del c.d. Terzo Settore è favorita e incentivata quale forma di attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione;

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'accordo

Le Parti si impegnano a cooperare, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite dall'ordinamento, per realizzare iniziative di elevato profilo culturale, finalizzate alla valorizzazione dei reperti recuperati da sequestri che sono conservati presso la SABAPM e presso la DRMM- MASAP e in corso di inventariazione da parte di SABAPM e del Ministero della Cultura (MIC).

L'attività di cooperazione si svilupperà attraverso l'organizzazione di una serie di esposizioni a tema, che saranno accompagnate da conferenze di approfondimento e interventi informativi e di sensibilizzazione nelle scuole, riguardanti i temi espositivi, le storie dei recuperi, la protezione dei reperti, la gravità delle appropriazioni indebite.

Le esposizioni si svolgeranno presso il Museo Archeologico Statale, sito in Ascoli Piceno, Piazza Arringo, 28.

Il cronoprogramma delle esposizioni e la selezione dei reperti da esporre saranno effettuati congiuntamente dalla SABAPM, dalla DRMM-MASAP e dalla Associazione, individuando fili conduttori e temi di ogni esposizione.

Ogni esposizione avrà una durata di circa tre mesi per ammortizzare il lavoro e il costo dell'organizzazione e l'avvio degli appuntamenti sarà stabilito in base all'evoluzione delle misure e delle relative restrizioni anti-Covid.

Art. 3 – Impegni delle parti

Le Parti convengono di impegnarsi congiuntamente nelle attività necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2.

Le specifiche iniziative e le connesse attività saranno definite e regolate da successivi accordi, ai sensi del presente Accordo.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, tali accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Detti accordi potranno altresì prevedere condizioni privilegiate in occasione delle attività di cui al precedente art. 2 a favore dei soci dell'Associazione.

In ogni caso le Parti concorderanno all'inizio di ciascun anno un piano per dare attuazione al seguente accordo.

Art. 4 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna nei confronti della SABAPM e della DRMM-MASAP, che accettano, a:

- a) curare l'allestimento, la fruibilità e la comunicazione delle mostre e degli eventi correlati;
- b) svolgere attività di fundraising e di sensibilizzazione volta alla ricerca di possibili partner e sponsor - anche mediante la pubblicazione sul proprio sito – a favore delle iniziative di cui all'art. 2.

Art. 5 – Impegni della SABAPM

La SABAPM si impegna nei confronti dell'Associazione, che accetta, a:

- a) Fornire il proprio supporto tecnico-scientifico in fase di progettazione e di realizzazione degli eventi, contribuire alla elaborazione di testi scientifici, alla scelta dell'apparato iconografico e a tutto quanto possa essere utile in vista di eventuali altre

iniziative legate alla comunicazione dei contenuti scientifici;

b) consentire l'accesso agli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso Istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti alle ricerche in essere;

c) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, in formato digitale, o provvedendo direttamente alla loro esecuzione, o consentendone la realizzazione all'Associazione con mezzi propri. Rimane ferma l'esclusiva competenza dei diritti di utilizzazione dell'immagine dei beni, come definita all'art 9 del presente Accordo.

d) assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, per quanto consentito dalla situazione di organico e dall'organizzazione del lavoro, la presenza di unità del proprio personale tecnico-scientifico, degli Assistenti tecnici e degli addetti ai servizi di supporto, coordinati dal Soprintendente.

Art. 6- Impegni della DRMM-MASAP

La DRMM si impegna nei confronti dell'Associazione, che accetta, a:

a) Fornire il proprio supporto tecnico-scientifico in fase di progettazione e di realizzazione degli eventi, contribuire alla elaborazione di testi scientifici, alla scelta dell'apparato iconografico e a tutto quanto possa essere utile in vista di eventuali altre iniziative legate alla comunicazione dei contenuti scientifici;

b) autorizzare l'uso gratuito degli spazi espositivi di Palazzo Panichi per gli usi previsti dal presente accordo con tempi e modalità da concordare con le parti e compatibilmente con le attività di valorizzazione ordinarie e straordinarie già previste nel proprio piano annuale;

c) consentire, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e le unità di personale a disposizione, l'accesso ai depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso Istituzioni diverse che a vario

titolo conservino materiali e documenti attinenti alle ricerche in essere;

d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario di propria competenza e della biblioteca, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, in formato digitale, o provvedendo direttamente alla loro esecuzione, o consentendone la realizzazione all'Associazione con mezzi propri. Rimane ferma l'esclusiva competenza dei diritti di utilizzazione dell'immagine dei beni, come definita all'art. 9 del presente Accordo.

e) assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, per quanto consentito dalla situazione di organico e dall'organizzazione del lavoro, la presenza di unità del proprio personale tecnico-scientifico e degli Assistenti alla fruizione e vigilanza in forze presso il MASAP e coordinati dal Direttore del Museo, su autorizzazione del Direttore DRMM.

Art. 7- Obblighi finanziari

Il presente Accordo non comporta obblighi finanziari a carico della SABAPM e del DRMM-MASAP.

Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi di progetto intervenuti tra le parti.

Rimane inteso che qualora una delle parti del presente Accordo intenda presentare richiesta di finanziamento per interventi da effettuare per le iniziative in oggetto, tutte le altre parti interessate si impegnano a sostenerla per quanto di competenza.

Le parti si impegnano ad attivare ogni iniziativa per il reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all'aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo. A tal fine ciascun soggetto sottoscrittore potrà anche promuovere, in accordo con gli altri, progetti e proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.42/2004 o di contribuzioni disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

Art. 8- Copertura assicurativa

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per

responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali collaboratori/ tirocinanti/ borsisti/ volontari frequentatori/etc.), impegnato nelle attività oggetto del presente accordo che potrebbe frequentare i locali e i laboratori dell'altra parte.

Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare,:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizione di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art. 10 – Utilizzo immagini e riproduzioni

Per le attività di promozione e valorizzazione oggetto del presente Accordo si autorizza l'utilizzo delle immagini connesse in esenzione agli oneri di cui all'art. 108 del Codice; questa autorizzazione non può essere ceduta a terzi, salvo a soggetti preposti alla promozione turistico-culturale su specifico incarico e senza scopo di lucro.

4. Per le attività a scopo di lucro (quali vendita di cartoline, gadget, pubblicazioni, riprese TV e simili) dovrà essere richiesta alla SABAPM e alla DRMM la prevista autorizzazione all'uso delle immagini e versare gli oneri di cui all'art. 108 del Codice con le modalità che saranno di volta in volta specificate dagli enti stessi. I diritti di utilizzazione dell'immagine dei beni rimangono di esclusiva competenza del Ministero; l'Associazione si impegna a comunicare immediatamente alla SABAPM e alla DRMM ogni eventuale richiesta avanzata da parte di enti o privati, anche per riprese fotografiche e cinematografiche.

Art. 11 – Durata ed eventuali rinnovi

Il presente Accordo avrà durata di 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato con atto scritto per uguali periodi di tempo.

Art. 12 – Recesso

Ciascuna delle Parti potrà, a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dando preavviso per iscritto all'altra parte a mezzo PEC. Il recesso non incide sulla parte di Accordo già eseguito.

Art. 13 – Modifiche

Qualsiasi modificazione al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e avrà effetto dopo la sottoscrizione di ambedue le Parti.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ss.mm.ii., e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR n.679/2016).

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 15 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano il mutuo impegno a preferire sempre e in ogni circostanza forme di bonario componimento e, solo all'infruttuoso esito, di avvalersi delle forme stabilite dalla legge, stabilendo sin d'ora la competenza del Foro di Ancona.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 17 – Registrazione

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente, salvo il diritto di rivalsa sulla parte inadempiente.

Art. 18 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 19 – Firma digitale

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2*bis*.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche,

Il Soprintendente

Dr.ssa Marta Mazza

Direzione Regionale Musei Marche

Il Direttore

Dott. Luigi Gallo

Associazione Civiltà Picena
La Presidente
Arch. Maria Gabriella Alboini